

Civile Ord. Sez. 1 Num. 27449 Anno 2022

Presidente: VALITUTTI ANTONIO

Relatore: CAMPESE EDUARDO

Data pubblicazione: 20/09/2022

ORDINANZA

sul ricorso n. 26374/2017 r.g. proposto da:

BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A. (già Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e Barbarano Romano), con sede in Viterbo, alla Via A. Polidori n. 72, in persona del presidente del consiglio di amministrazione Vincenzo Fiorillo, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati Stefano Nitoglia e Marco Mostarda, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Piazza G. Mazzini n. 27.

- **ricorrente** -

contro

DELOGU LORELLISE, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato Giovanni Potere, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Sangemini n. 29.

avverso la sentenza, n. 6862/2017, della CORTE DI APPELLO DI ROMA depositata il giorno 30/10/2017;

ord
111
2022

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18/01/2022 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Stanislao De Matteis, che ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

FATTI DI CAUSA

1. Lorellise Delogu citò la Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione S.C. (già Cassa Rurale e Artigiana di Ronciglione soc. coop. a r.l., per il prosieguo, *bevitèr*, BCC) davanti al Tribunale di Viterbo, per ottenerne, previa declaratoria di responsabilità per avere illegittimamente stornato, dal c/c bancario nr. 37443, intestato all'attrice, la somma di Lire 500.000.000, la condanna alla restituzione, in proprio favore, dell'importo corrispondente di € 258.228,45, oltre interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento danni.

1.1. In particolare, dedusse: a) di avere effettuato, il 10 luglio 1996, sul menzionato conto corrente, due versamenti, per complessive Lire 500.000.000, mediante girata di n. 13 assegni circolari emessi dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura (B.N.A.); b) che tale importo, accreditato sul c/c della Delogu dalla banca convenuta l'11 luglio 1996, venne successivamente stornato da quest'ultima il 18 luglio 1996, a seguito di comunicazione della B.N.A. di avvenuto storno delle somme portate da quegli assegni a causa del fallimento dei loro ordinatari; c) che lo storno operato dalla banca convenuta era da ritenersi illegittimo in quanto la B.N.A. (emittente), in sede di presentazione dei titoli in stanza di compensazione, nulla aveva osservato in merito alla loro regolarità degli stessi assegni, sicché, per effetto della predetta avvenuta compensazione, le somme accreditate sul proprio conto corrente erano da ritenersi definitivamente acquisite e non più stornabili.

1.2. Costituitasi la BCC, l'adito tribunale, con sentenza n. 1121/2008, rigettò la domanda dell'attrice, condannandola al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ..

2. Il gravame della Delogu contro questa decisione è stato accolto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 24/30 ottobre 2017, n. 6862, che ha condannato la Banca appellata al pagamento, in favore della prima, di €

258.228,45, oltre interessi dall'11 luglio 1996 al soddisfo; del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., corrispondente alla differenza - se sussistente - tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) sui titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione, se superiore) e quello degli interessi legali, se inferiore, sulla sorte capitale dall'11 luglio 1996 alla data di pubblicazione della sentenza; delle spese processuali del doppio grado.

2.1. Per quanto qui di interesse, quella corte ha opinato che: i) malgrado sia vero, *«come correttamente ha sottolineato il giudice di prime cure, che la consegna dell'assegno circolare non equivale a pagamento, atteso che l'estinzione dell'obbligazione è subordinata al buon fine dell'assegno medesimo, nel caso di specie lo storno, operato dalla banca emittente prima e successivamente dalla Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione S.C., muoveva non già dalla validità dei titoli, ma dal presupposto del fallimento degli ordinari degli assegni stessi»*; ii) tale circostanza non consentiva di stornare le somme portate da quei titoli, essendo indubbio *«che la dichiarazione di fallimento comporta l'inefficacia dei pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito come conseguenza dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole senza alcuna rilevanza dello stato soggettivo di buona o mala fede di chi il pagamento esegue o riceve. E tale principio opera anche con riferimento alla circolazione degli assegni»*; iii) *«tuttavia, l'inefficacia è relativa, nel senso che può essere fatta valere solo dal curatore fallimentare nei confronti del destinatario o esecutore del pagamento e per il solo fatto il pagamento sia sopravvenuto alla dichiarazione del fallimento. D'altra parte, l'assegno circolare è una promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata all'ordine della persona indicata come beneficiario. La banca che emette un assegno circolare, dunque, adempie un'obbligazione di provvista nei confronti del richiedente, necessariamente coincidente con la persona che metterà all'incasso l'assegno, e assume pertanto, un'obbligazione cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo»*; iv) *«la banca emittente, per questo, non può sottrarsi al pagamento di un assegno circolare, facendo valere l'inefficacia della girata dell'assegno stesso da parte del fallito. In pratica, solo il curatore fallimentare potrà far valere, nei confronti del beneficiario l'inefficacia della girata dell'assegno circolare per il solo fatto essa sia sopravvenuta dichiarazione*

del fallimento, esigendo dallo stesso beneficiario la restituzione dell'importo facciale dell'assegno circolare incassato»; v) nessun rilievo riveste, ai fini del decidere, «la circostanza che, in stanza di compensazione, nulla è stato opposto dalla banca emittente sugli assegni circolari in esame, atteso che "i rapporti tra banche che operano nella stanza di compensazione, regolati dall'art. 2 della "procedura di scambio e regolamento", contenuto nella circolare ABI n. 133 ed applicabile alle aziende di credito in virtù della loro adesione alla convenzione, hanno natura privatistica e sono imperniati su vincoli contrattuali (il contratto di riscontro) in forza dei quali gli aderenti si impegnano al "pareggiamento globale" dei reciproci crediti e debiti che periodicamente si contrappongono nella stanza, in vista di una oggettiva compensazione" (Cass. Sentenza n. 10464 del 14/05/2014). [...]. Nel caso di specie, la banca emittente (B.N.A.), a distanza di circa sette giorni dall'avvenuto accredito degli assegni circolari sul c/c bancario della Delogu, comunicò alla Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione lo storno delle somme portate dai predetti titoli per il fallimento degli ordinatari degli stessi assegni circolari. In sostanza, la B.N.A. eccepì, ai fini del rifiuto del pagamento, la sentenza dichiarativa di fallimento che interessava i propri clienti ed ordinatari degli assegni circolari in esame. Tale eccezione era ed è da ritenersi illegittima, in quanto la banca emittente ed in seconda battuta il Credito Cooperativo Ronciglione non potevano rifiutare il pagamento dei titoli per una circostanza, il fallimento degli ordinatari degli assegni, che poteva essere eccepita solo dal curatore fallimentare».

3. Per la cassazione di questa decisione ha proposto ricorso la Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e Barbarano Romano S.C. (incorporante per fusione la Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione S.C.), affidandosi a sette motivi. Ha resistito, con controricorso, la Delogu. Sono state depositate memorie, ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., da quest'ultima e dalla Banca Lazio Nord Credito Cooperativo s.c.p.a., incorporante per fusione la suddetta ricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che, come recentemente chiarito da questa Suprema Corte, «in tema di validità della procura alle liti, ove in corso di causa intervenga la fusione per incorporazione della società in lite,

l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata, poiché l'attuale formulazione dell'art. 2504-bis c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicenda (non estintiva ma) evolutivo-modificativa, che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione societaria esistente, con la conseguenza che l'originaria procura alle liti rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già designato è legittimato al compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione» (cfr. Cass. n. 20621 del 2021).

1.1. Nessun dubbio può sussistere, dunque, circa la ritualità dell'avvenuta costituzione della Banca Lazio Nord Credito Cooperativo s.c.p.a., quale incorporante per fusione la Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e Barbarano Romano S.C., in forza della medesima procura rilasciata ai difensori di quest'ultima in calce al ricorso introduttivo del giudizio.

2. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) «*Falsa applicazione di norme di diritto: art. 44 legge fall. (falsa applicazione) in luogo dell'art. 1829 cod. civ. (esatta applicazione). Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.*». Si assume che la corte di merito è partita dal corretto presupposto che la consegna dell'assegno circolare non equivale a pagamento (atteso che l'estinzione dell'obbligazione è subordinata al buon fine dell'assegno medesimo), senza trarne, tuttavia, le logiche conseguenze giuridiche, così falsamente applicando, alla fattispecie dell'effettuato storno dei titoli, l'art. 44 l.fall. in luogo dell'art. 1829 cod. civ., a tenore del quale, invece, nel caso di crediti verso terzi, inclusi nel conto, si presume la clausola "*salvo incasso*" con la conseguenza che, ove il credito non sia soddisfatto, è legittima l'eliminazione dell'accredito. Si precisa che: *i)* in realtà, la BCC ha stornato gli assegni sulla base ed in conseguenza dello storno in precedenza operato dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a., per cui mai la provvista è stata trasmessa alla prima, che a sua volta, mai l'ha avuta a disposizione; *ii)* la clausola "*salvo incasso*", inerente ad un versamento di un titolo di credito da parte di un correntista, come da un altro cliente (ex art. 1856 cod. civ.) sul conto corrente bancario, ha effetto sospensivo del trasferimento della proprietà del titolo in

attesa che il mandato sia compiutamente adempiuto con l'effettiva riscossione della somma indicata nel titolo, con la conseguenza che il rimettente acquista la disponibilità della somma medesima solo dopo che il titolo sia stato effettivamente pagato: condizione sospensiva che, nel caso di specie, non si è assolutamente verificata, atteso che la Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a., istituto emittente i titoli in questione, versati il 10 luglio 1996 dai genitori della Delogu, ordinatari degli stessi, sul conto corrente acceso dalla loro figlia presso la BCC, il successivo 18 luglio 1996 aveva effettuato lo storno di tale somma, comunicando a quest'ultima che ciò era avvenuto a seguito della dichiarazione di fallimento degli ordinatari gli assegni medesimi;

II) «*Falsa applicazione di norme di diritto: art. 44 legge fall, (falsa applicazione) in luogo degli articoli 1343 c.c. (causa illecita), 1344 c.c. (contratto in frode alla legge), 1345 c.c. (motivo illecito), 1348 c.c. (contratto contrario a norme imperative, illiceità della causa, illiceità dei motivi) (esatta applicazione). Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.*». Si deduce che, come emerge dagli atti, il conto corrente acceso dalla Delogu ebbe come sua unica operazione il descritto versamento di lire 500 milioni e ciò per sfuggire ai rigori della possibile azione revocatoria del curatore fallimentare. Pertanto, l'attribuzione delle somme da parte dei genitori in favore della figlia era sprovvista di causa e, comunque, aveva una causa illecita, essendo un mezzo per eludere una norma imperativa (indisponibilità del patrimonio da parte del fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento). Con ciò violando gli artt. 1343, 1344 e 1345 cod. civ. e, conseguentemente, producendo la nullità dell'attribuzione della somma ex art. 1348 cod. civ.;

III) «*Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: clausola "salvo buon fine" dei titoli (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)*». Fermo quanto denunciato circa la falsa applicazione di legge, si lamenta che nessuna motivazione ha fornito la corte distrettuale circa il fatto storico - risultante dagli atti, oggetto di discussione tra le parti e decisivo per il giudizio - che gli assegni *de quibus* contenessero espressamente la clausola, presunta *ex lege*, "salvo incasso" o "salvo buon fine", come da contabile della BCC ad Enzo Delogu ed Altavilla Esperto di girata per l'incasso;

IV) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: acquiescenza della Delogu allo storno dei titoli (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)», censurandosi la sentenza impugnata per non aver fornito alcuna motivazione circa il fatto storico - risultante dagli atti, oggetto di discussione tra le parti e decisivo per il giudizio - dell'acquiescenza prestata dalla Delogu alla storno dei titoli operato dalla BCC e della successiva regolarizzazione contabile del rapporto contrattuale;

V) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: il conto corrente de quo aveva avuto come unica sua operazione un versamento di Lire 500 milioni e ciò per sfuggire ai rigori della possibile azione revocatoria del curatore fallimentare (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)», contestandosi alla corte territoriale di non aver fornito alcuna motivazione circa il fatto storico - risultante dagli atti, oggetto di discussione tra le parti e decisivo per il giudizio - che il conto corrente acceso dalla Delogu presso la BCC aveva avuto come sua unica operazione il versamento degli assegni circolari predetti al fine di sfuggire ai rigori della possibile azione revocatoria del curatore del fallimento degli ordinari degli stessi. Pertanto, l'attribuzione delle corrispondenti somme in favore della Delogu, da parte dei suoi genitori, era sprovvista di causa e, comunque, aveva una causa illecita, essendo un mezzo per eludere una norma imperativa e, conseguentemente, producendo la nullità dell'attribuzione stessa;

VI) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la Sig.ra Lorellise Delogu è rimasta completamente estranea alla operazione bancaria (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)», ascrivendosi alla corte capitolina di aver totalmente omesso di argomentare in ordine al fatto storico - risultante dagli atti, oggetto di discussione tra le parti e decisivo per il giudizio - dell'assoluta estraneità della Delogu all'operazione bancaria in questione;

VII) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: in nessun momento del tempo la somma di Lire 500.000.000 (pari ad € 258.228,45 di cui alla statuizione di condanna) è stata fisicamente presente sul c/c, intestato alla Delogu Lorellise, n. 37443 (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)», criticandosi la decisione impugnata per non aver

considerato le circostanze fattuali, rispettivamente dedotte dalle parti, in merito alla materiale esistenza dell'importo di Lire 500.000.000 sul conto della Delogu.

3. Il primo di tali motivi si rivela fondato, con conseguente assorbimento di tutti gli altri.

3.1. Invero, giova premettere che risultano assolutamente incontroverse le seguenti circostanze fattuali: a) l'essere stati eseguiti, il 10 luglio 1996, sul conto corrente n. 37443 acceso da Lorellise Delogu presso la BCC, due versamenti, per complessive Lire 500.000.000, mediante girata di n. 13 assegni circolari emessi dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. all'ordine di Enzo Delogu ed Altavilla Esperto, genitori dell'odierna controricorrente; b) che tale importo, accreditato sul menzionato conto dalla BCC l'11 luglio 1996, venne successivamente stornato da quest'ultima il 18 luglio 1996, a seguito di comunicazione della Banca emittente di avvenuto storno delle somme portate da quegli assegni a causa del fallimento dei loro ordinatari.

3.1.1. La vicenda oggetto del giudizio, dunque, è così riassumibile: una correntista acconsente alla presentazione alla propria banca (la BCC), girataria per l'incasso, di assegni circolari emessi da altro istituto di credito (la Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a.) all'ordine di terzi (i genitori della correntista medesima), ottenendone l'immediato accredito sul proprio conto. La sua banca, che aveva provveduto alla negoziazione dei titoli in stanza di compensazione con quella emittente, rilevato il mancato pagamento, ad opera di quest'ultima, per il sopravvenuto fallimento degli ordinatari, «storna» il relativo importo, portandolo, quindi, a debito della cliente, la quale contesta la legittimità dell'operazione di storno effettuata dalla banca negoziatrice assumendo che il pagamento avrebbe dovuto intendersi come definitivo (nei suoi confronti) per effetto della presunzione di pagamento, intercorsa tra la banca negoziatrice e quella emittente sulla base di quanto previsto dalla convenzione interbancaria: in sostanza, l'attrice ha reclamato la responsabilità della banca negoziatrice per aver effettuato lo storno in suo danno nonostante, sulla base di quanto previsto dall'Accordo interbancario, l'assegno dovesse comunque presumersi pagato, in quanto erano scaduti i termini fissati da detta convenzione per la comunicazione dell'esito della negoziazione.

3.2. E' opportuno precisare, poi, che, come affatto condivisibilmente puntualizzato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta, *«in presenza (come nella specie) di un assegno circolare proveniente da un terzo, la disponibilità non può prescindere dalla negoziazione nella stanza di compensazione al pari di quanto avviene per l'assegno bancario. La provenienza di un assegno da una banca, quale è l'assegno circolare, incide certamente sull'affidabilità del titolo, ma non sul meccanismo della negoziazione che è costituito dalla sua presentazione da parte della banca negoziatrice a quella emittente alla quale non è preclusa in quella sede la possibilità di sollevare eccezioni basate sullo stesso titolo o sui rapporti con il beneficiario. Del resto l'assegno circolare, pur costituendo nella pratica un mezzo di pagamento per il grado di affidabilità che gli è riconosciuto, conserva tuttavia la natura di titolo di credito la cui estinzione rimane subordinata al buon fine dell'operazione. In base alle esposte considerazioni deve, quindi, escludersi - come del resto fatto dalla sentenza della Corte di appello - l'equiparazione dell'assegno circolare con denaro contante».*

3.3. La corte di merito, come si è già riferito (cfr. § 2.1. dei "Fatti di causa"), ha negato la legittimità dello storno operato dalla banca emittente prima e successivamente dalla BCC perché *«...la dichiarazione di fallimento comporta l'inefficacia dei pagamenti eseguiti o ricevuti dal fallito come conseguenza dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole senza alcuna rilevanza dello stato soggettivo di buona o mala fede di chi il pagamento esegue o riceve. E tale principio opera anche con riferimento alla circolazione degli assegni. Tuttavia, l'inefficacia è relativa, nel senso che può essere fatta valere solo dal curatore fallimentare nei confronti del destinatario o esecutore del pagamento e per il solo fatto il pagamento sia sopravvenuto alla dichiarazione del fallimento. D'altra parte, l'assegno circolare è una promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata all'ordine della persona indicata come beneficiario. La banca che emette un assegno circolare, dunque, adempie un'obbligazione di provvista nei confronti del richiedente, necessariamente coincidente con la persona che metterà all'incasso l'assegno, e assume pertanto, un'obbligazione cambiaria nei confronti di chiunque risulterà legittimo portatore del titolo. La banca emittente, per questo, non può sottrarsi*

al pagamento di un assegno circolare, facendo valere l'inefficacia della girata dell'assegno stesso da parte del fallito. In pratica, solo il curatore fallimentare potrà far valere, nei confronti del beneficiario l'inefficacia della girata dell'assegno circolare per il solo fatto essa sia sopravvenuta dichiarazione del fallimento, esigendo dallo stesso beneficiario la restituzione dell'importo facciale dell'assegno circolare incassato».

3.3.1. In altri termini, si è ritenuto di sussumere la fattispecie *de qua* nell'ambito dell'art. 44 l.fall. e, conseguentemente, di considerare precluso alle banche suddette di avvalersi del rimedio previsto da detta disposizione, utilizzabile esclusivamente dal curatore fallimentare (nella specie di quello del sopravvenuto fallimento degli ordinatari dei titoli di cui si discute).

3.3.2. E' utile ricordare, infine, che questa Corte, ancora recentemente (*cf.* anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 33620 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. riveste la forma della falsa applicazione di norme di diritto allorquando è denunciata la sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro) ovvero la deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (*cf.* Cass. n. 8782 del 2005).

3.4. Fermo quanto precede, osserva il Collegio che, come ripetutamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità: *i)* alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio espresso dall'art. 1829 cod. civ., primo periodo, - *"Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso»"* - richiamato dal successivo art. 1857 cod. civ. (*cf.* Cass. n. 11395 del 2019; Cass. n. 19587 del 2008; Cass. n. 18118 del 2003); *ii)* la predetta presunzione di clausola *"salvo incasso"* non opera soltanto allorquando risulti una contraria volontà delle parti, che, ove l'inclusione nel conto corrente bancario avvenga mediante girata di un titolo di credito (come avvenuto nella specie), può essere desunta, ad esempio, non solo dal fatto che la girata medesima sia piena e non già per l'incasso, ma anche da altre circostanze di fatto, quale un inequivoco

comportamento della banca (*cf.*, *ex aliis*, Cass. n. 18118 del 2003; Cass. n. 2742 del 2000; Cass. n. 13160 del 1992; Cass. n. 2546 del 1979).

3.4.1. Nessuna previsione di legge, del resto, sancisce un obbligo immediato di accreditalmento da parte della banca, se non risulti che il versamento sul conto corrente di un titolo di credito tratto su/emesso da altra banca avvenga secondo una regolamentazione pattizia tale da imporre alla banca ricevente di mettere immediatamente a disposizione del suo cliente correntista la relativa somma (con il superamento della prodotta presunzione di clausola "salvo incasso").

3.4.2. A tanto deve solo aggiungersi che l'art. 1829 cod. civ. non esclude gli assegni circolari, mentre, nel caso di specie, non risulta alcuna deroga pattizia alla clausola predetta.

3.5. Orbene, è noto, che la clausola "salvo buon fine" o "salvo incasso" comporta la permanenza sul correntista rimettente del rischio di mancato pagamento del debitore. Infatti, come si legge in Cass. n. 11395 del 2019, «*la clausola "salvo incasso", inerente ad un versamento di un titolo di credito da parte di un cliente sul conto corrente bancario, non opera come condizione risolutiva del trasferimento della proprietà del titolo medesimo alla banca ricevente, ma, ricollegandosi ad un mandato conferito alla banca per la realizzazione del credito portato dal titolo, ha effetto sospensivo del trasferimento della proprietà del titolo, in attesa che il mandato sia compiutamente adempiuto con l'effettiva riscossione della somma menzionata nel titolo*» (si vedano pure Cass. n. 18118 del 2003 e Cass. n. 1946 del 1999).

3.5.1. Alla stregua di tale principio, quindi, lo storno, da parte della BCC, dell'importo accreditato a mezzo degli assegni si rivela affatto coerente con la disciplina prevista dal menzionato art. 1829 cod. civ.. Invero, nuovamente condividendosi quanto osservato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta, essendosi in presenza di una «*condizione sospensiva, costituita dal buon fine del titolo, se il credito non viene soddisfatto dal terzo, la banca può procedere al riaddebito. [...]. Il correntista, infatti, deve essere consapevole che l'accredito di cui trattasi è stato operato "salvo incasso" e che l'anticipazione effettuata dalla banca in proprio favore dovrà essere restituita se il titolo, alla scadenza, risulti privo di provvista, onde il versamento in conto di*

un assegno tratto su una banca diversa dà luogo ad una iscrizione a credito del correntista solo 'figurativa', che non autorizza la disponibilità delle somme risultanti (provvisoriamente) a credito, fino al pagamento del titolo da parte della banca trattarla».

3.6. La Delogu insiste, oggi, nell'affermare che (cfr., amplius, pag. 4 del controricorso) *«la presentazione di un assegno (bancario o circolare che sia) alla stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento (art. 34 l. ass. b.) e che la conseguente operazione di compensazione comporta l'estinzione dell'assegno medesimo (artt. 1241-1252 c.c.)»*. Assume, infatti, che le procedure per lo scambio ed il regolamento degli assegni in stanza di compensazione sono disciplinate da appositi accordi interbancari che, tra l'altro, fissano i termini entro cui la banca trattaria/negoziatrice è tenuta a restituire gli assegni insoluti e/o protestati, ovvero ad inoltrare la comunicazione di impagato; in mancanza, decorsi tali termini, *«l'estinzione dell'assegno diviene definitiva e le somme accreditate dalla banca negoziatrice al proprio cliente in conseguenza della presentazione dell'assegno sono da considerare definitivamente acquisite e non più stornabili dal conto di questi»*.

3.6.1. Quest'argomentazione - che ha trovato echi in parte della dottrina e della giurisprudenza di merito - è volta a prefigurare, nell'ipotesi di assegno circolare non andato a buon fine per effetto del fallimento dell'ordinatario dell'assegno stesso accertato successivamente alla operazione di compensazione tra la banca negoziatrice e quella emittente, una "eliminazione" solo successiva della partita di conto già acquisita al momento della rimessa.

3.6.2. Tale conclusione, però, non persuade, posto che, come affatto condivisibilmente rimarcato dal sostituto procuratore generale nella sua menzionata requisitoria, *«in tal modo, viene a spostarsi, [...], sostanzialmente il meccanismo della negoziazione nell'ambito di una mera condizione risolutiva in contrasto con i principi che all'effettiva disponibilità fanno riferimento anche per l'assegno circolare»*.

3.6.3. Va ribadita, invece, l'efficacia della clausola "salvo incasso" come condizione sospensiva del trasferimento di proprietà delle somme portate dal titolo, in attesa che il mandato - figura cui va ricondotto l'incarico conferito alla banca per la realizzazione del credito portato dal titolo stesso - *«sia*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

compiutamente adempiuto con l'effettiva riscossione della somma menzionata nell'assegno, con la conseguenza che il rimettente acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo sia stato effettivamente pagato» (cfr. Cass. n. 18118 del 2003). Ove ciò non si verifichi, la banca, restituendo il titolo al correntista, «ha il diritto di operare un'operazione di storno, la quale possiede effetti puramente contabili, non avendo l'annotazione in conto fatto divenire la banca (negoziatrice) debitrice nei confronti del correntista [...]. Pertanto non essendo stato pagato l'assegno [...] solo contabilmente accreditato con la riserva del buon fine [...] deve ritenersi fondata la pretesa esercitata dalla banca di riaddebitare al cliente identico importo» (cfr. la già Cass. n. 18118 del 2003).

3.6.4. *Alteris verbis*, il cliente correntista non può pretendere il pagamento di un assegno, girato per l'incasso, qualora questo risulti impagato, in quanto la banca mandataria (la negoziatrice) non risponde se non entro i limiti in cui è tenuta a rimettere al mandante ciò che ha ricevuto a causa del mandato (art. 1713 c.c.). Qualora il pagamento fosse comunque avvenuto, la banca girataria per l'incasso sarebbe stata legittimata ad ottenerne la ripetizione in base all'art. 1720 c.c.: se la banca non avesse provveduto allo storno, si sarebbe venuto a realizzare a favore del correntista un pagamento che sarebbe stato da qualificare indebito, e di cui lo stesso correntista avrebbe dovuto rispondere a norma dell'art. 2033 cod. civ..

3.6.5. A tanto deve aggiungersi che l'Accordo interbancario invocato dalla Delogu, in quanto atto di natura pattizia, è inapplicabile nei confronti dei terzi, come i clienti correntisti, perché - come si legge in Cass. n. 18118 del 2003 - «i contratti, per principio generale e salvi i casi espressamente previsti dalla legge, producono effetti tra le parti, cioè tra i soli istituti di credito contraenti e non nei confronti dei terzi», sicché le norme convenzionali dell'Accordo predetto «operano su di un piano ben più limitato e soggettivamente ristretto, perché tendono a definire i rapporti tra banca negoziatrice e banca trattaria», disciplinando l'esercizio di azioni, come quella di ripetizione, inevitabilmente nei soli profili in cui le stesse sono di interesse per i soggetti aderenti all'Accordo.

3.6.6. La posizione assunta, dunque, dal riportato arresto giurisprudenziale circa il tipo di relazione che intercorre tra la «presunzione di pagamento»

stabilita dall'Accordo e la pretesa «definitività» invocata dal cliente, se prevista nel contratto di conto corrente, è dunque chiara: l'eventuale presunzione di pagato che si fosse verificata, ex Accordo, tra le banche è effetto giuridico invocabile solo dalle parti aderenti (*id est*, le banche stesse) e non da terzi (la clientela).

3.7. Le esposte considerazioni trovano, peraltro, conferma - come ancora puntualmente ricordato dal sostituto procuratore generale nella citata sua requisitoria - nella sentenza resa da Cass., SU, n. 26617 del 2007, la quale, nell'interpretare il d.l. n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, pur affermando che il creditore non può rifiutare il pagamento mediante assegno circolare se non sussiste un giustificato motivo da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva, ha precisato che, in tal caso, - diversamente da quanto avviene con il pagamento con moneta avente corso legale - l'effetto liberatorio per il debitore si verifica solo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno.

4. In definitiva, l'odierno ricorso deve essere accolto in relazione al suo primo motivo, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 18 gennaio 2022.